

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ASST DI CREMA QUALE ENTE ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BUONE PRATICHE DI TELEMEDICINA IN ALCOLOGIA E NELLE DIPENDENZE" – RISORSE ANNO 2023 DELLA LEGGE N. 125/2001

PREMESSO che:

- la legge 30 marzo 2001, n. 125, recante "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" affida al Ministero della Salute la gestione annuale delle risorse finanziarie finalizzate all'elaborazione di progetti con tematiche correlate all'alcol, da assegnare alle Regioni, individuate dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni;
- con nota prot. 0014042- 04/05/2023-DGPRES-MDS-P il Ministero della Salute ha chiesto alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni di individuare le tematiche oggetto dei progetti e le Regioni assegnatarie delle risorse dell'anno 2023 pari a € 97.008,00;
- la Commissione Salute, a seguito di opportuna consultazione con il Gruppo tecnico interregionale sub area-dipendenze, ha individuato la Regione Sicilia e la Regione Lombardia, quali assegnatarie della quota del 50% ciascuna delle risorse dell'anno 2023, per la realizzazione di due distinti progetti, come comunicato al Ministero della Salute con nota prot. n. 0018084 del 12/06/2023;
- con nota prot. 0022103-13/07/2023-DGPRES-MDS-P, il Ministero della Salute ha stabilito di assegnare alla Regione Lombardia la somma di € 48.504,00 per la realizzazione del progetto "*Buone pratiche di telemedicina in alcologia e nelle dipendenze*", come ulteriore evoluzione del precedente progetto dal titolo "*Alcologia e dipendenze nella forma della telemedicina*" realizzato grazie all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia approvato con DGR XI/5748 del 21/12/2021. Obiettivo della nuova proposta progettuale è orientare, a partire dagli elementi emersi dal progetto precedente e dagli strumenti prodotti, la messa a sistema delle attività di Telemedicina nei Nuclei Operativi di Alcologia e nei Servizi delle Dipendenze secondo Buone Prassi costruite sulla base delle indicazioni della ricerca scientifica e della clinica e accompagnare e sostenere l'implementazione della Telemedicina attraverso la costruzione e la messa a disposizione di opportunità formative accessibili on line da tutti gli operatori dei Servizi di Alcologia e delle Dipendenze;
- con nota G1.2023.0038102 del 27/09/2023, la Regione Lombardia ha inviato il progetto esecutivo per la realizzazione del progetto "*Buone pratiche di telemedicina in alcologia e nelle dipendenze*", valutato positivamente dal Ministero della Salute con Nota del 12 ottobre 2023;
- il Ministero della Salute, valutato positivamente il progetto esecutivo, ha trasmesso con nota prot. 0032335-16/10/2023-DGPRES-MDS-P la proposta di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia, in qualità di capofila, per la realizzazione del progetto "*Buone pratiche di telemedicina in alcologia e nelle dipendenze*", come ulteriore evoluzione del precedente progetto dal titolo "*Alcologia e dipendenze nella forma della telemedicina*";

- le attività si configurano con una prosecuzione del precedente progetto "*L'intervento in Alcologia e nelle Dipendenze nella forma della Telemedicina*", la cui realizzazione era stata affidata all'ASST di Crema con DGR XI/5748 del 21/12/2021;
- Regione Lombardia intende continuare ad avvalersi della collaborazione della ASST di Crema quale Ente attuatore che supporterà la Direzione Welfare nella realizzazione del progetto "*Buone pratiche di telemedicina in alcologia e nelle dipendenze*", come indicato nella DGR di approvazione dell'Accordo con il Ministero della Salute e della presente Convenzione (*inserire il numero della DGR a cui questa bozza di convenzione è allegata*);

si sottopone la presente convenzione:

TRA

Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare - Codice Fiscale 80050050154 - rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Pavesi, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Direzione stessa in P.za Città di Lombardia n.1, 20124 Milano, di seguito denominata "Regione"

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema – C.F./P.IVA 01629350198, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi, domiciliata ai fini della carica presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, in Largo Ugo Dossena n. 2, 26013 Crema (CR), di seguito denominata "ASST di Crema"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione e ASST di Crema, di seguito denominate "le parti", per la realizzazione del Progetto finanziato dal Ministero della Salute "*Buone pratiche di telemedicina in alcologia e nelle dipendenze*", di cui all'Allegato 1 dell'accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione, riportato nell'allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale al presente atto, e inoltrato dalla DG Welfare di Regione alla ASST di Crema con nota G1.2023.0044997 del 07/11/2023, unitamente alle linee guida e ai format ministeriali per le rendicontazioni tecniche ed economiche.

Le parti si impegnano a svolgere ciascuna i compiti previsti nel Progetto, declinati nei successivi commi.

Art. 3 – Risorse

1. Il finanziamento complessivo assegnato alla ASST di Crema, Ente attuatore, per la realizzazione delle attività progettuali ammonta a € 48.504,00 ed è destinato a

rimborsare le spese effettivamente sostenute, dalla data di avvio attività alla data di termine del progetto, risultanti dai rendiconti finanziari.

2. L'ASST di Crema prende atto ed accetta che la Regione ed il Ministero non assumeranno altri oneri;
3. Le attività, di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei compiti istituzionali dell'ASST;
4. Il finanziamento comprende eventuali spese di missione del referente ministeriale responsabile del monitoraggio e della vigilanza del progetto, nonché del responsabile scientifico regionale.

Art. 4 - Impegni delle parti

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a realizzare le attività previste nel Progetto, nei tempi indicati nel Cronogramma, e a utilizzare il finanziamento conformemente al Piano finanziario per ciascuna unità operativa del Progetto esecutivo approvato dal Ministero, di cui all'Allegato 1 dell'accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione, riportato nell'allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale al presente atto.

In particolare, l'ASST di Crema si impegna a:

1. conservare la documentazione comprovante le spese sostenute per il progetto e renderla disponibile per eventuali controlli disposti dal Ministero della Salute o da Regione sia durante la realizzazione del progetto sia dopo il termine dello stesso;
2. assicurare l'invio formale e tempestivo a Regione dei rapporti tecnici periodici e finali e dei relativi rendiconti economici con le modalità e cadenze di cui al successivo art. 6, nonché dell'eventuale richiesta di variazione del piano esecutivo e/o economico, di proroga del progetto e di ogni comunicazione inerente il progetto stesso;
3. trasmettere le comunicazioni istituzionali all'attenzione del Dirigente Struttura Salute Mentale e Dipendenze, Disabilità psichica e Sanità penitenziaria, dott. Ivan Limosani, e alla Referente amministrativa regionale per il progetto, Ing. Anna Paola Di Camillo, via pec all'indirizzo welfare@pec.regione.lombardia.it;

Alla Regione Lombardia, quale destinatario istituzionale dei fondi per il progetto, compete:

1. il trasferimento del finanziamento ministeriale all'Ente attuatore;
2. il monitoraggio delle attività nel rispetto del piano esecutivo ed economico e del cronoprogramma;
3. la validazione e l'invio al Ministero della documentazione e di ogni altra comunicazione inerente al progetto di ricerca;
4. la gestione dei rapporti con il Ministero della Salute.

Regione Lombardia individua nel dott. Ivan Limosani il Responsabile Scientifico che opererà il monitoraggio del progetto e il collegamento operativo con l'Ente attuatore e con il Ministero.

Art. 5 – Referente del progetto

Referente del progetto per l'ASST di Crema è la dott.ssa Cinzia Sacchelli, che dovrà espletare le seguenti attività:

1. avviare le attività il decimo giorno dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione e il Ministero e darne comunicazione a Regione;
2. presidiare il regolare svolgimento dei lavori come da piano esecutivo;
3. proporre a Regione eventuali modifiche del progetto esecutivo o del piano economico, con istanza oggettivamente motivata, che Regione inoltrerà al Ministero;
4. proporre a Regione una eventuale proroga del termine del progetto, con istanza oggettivamente motivata, che Regione inoltrerà al Ministero della Salute;
5. redigere nelle scadenze previste i rapporti tecnici e i relativi abstract sullo stato di avanzamento delle attività di competenza e le rendicontazioni delle spese impegnate/sostenute;
6. inoltrare a Regione qualsiasi documentazione relativa al progetto tramite la Direzione generale aziendale;
7. fornire tempestivamente a Regione le informazioni o la documentazione richiesta dalla stessa o dal Ministero.

Art. 6 – Relazioni scientifiche e rendicontazioni finanziarie

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività, la ASST di Crema, entro e non oltre venti giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette alla DG Welfare di Regione Lombardia, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, utilizzando esclusivamente l'apposito modello di cui all'Allegato 2 dell'accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione, riportato nell'allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale al presente atto, corredato di relativo abstract, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello di cui all'Allegato 3 dell'accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione, riportato nell'allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Entro e non oltre venti giorni dalla scadenza della convenzione, la ASST di Crema trasmette alla DG Welfare di Regione Lombardia un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando il modello di cui al precedente comma 1.
3. Regione Lombardia può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e la ASST di Crema è tenuta a fornire i dati richiesti entro venti giorni. In particolare, si fa presente che entro il 20 novembre 2024 la ASST di Crema dovrà inviare alla Regione, per l'inoltro al Ministero della Salute, una relazione che descriva lo stato dell'arte del progetto. La relazione della ASST di Crema sarà integrata nella Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della Legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati".
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel Piano finanziario originario previsto nel progetto

esecutivo di cui all'Allegato 1 dell'accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione, riportato nell'allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale al presente atto.

5. Il piano finanziario relativo al progetto potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire dalla ASST di Crema a Regione Lombardia almeno 90 giorni prima della data di fine validità della presente convenzione. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
6. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario. Senza preventiva autorizzazione, sono accettati superamenti, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, fino ad un massimo del 10% per ciascuna delle voci di spesa, posto che la natura ed il contenuto delle stesse non siano state significativamente modificate e che vengano fornite adeguate motivazioni in fase di rendicontazione.
7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando il modello di cui al precedente comma 1, nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 4 dell'accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione, riportato nell'allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale al presente atto. È fatto obbligo alla ASST di Crema di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta della Regione.

Art.7 - Durata della convenzione e del progetto

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo, da parte degli Organi di Controllo.
2. Le attività progettuali decorrono dal decimo giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
3. La Regione e la ASST di Crema si impegnano ad avviare le procedure amministrative interne necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto immediatamente dopo la sottoscrizione della presente convenzione.
4. L'accordo ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio attività. La ASST di Crema si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il termine naturale o prorogato secondo le modalità di cui al comma 5.
5. Ove la ASST di Crema, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, riscontri oggettive criticità di natura tecnica che determinino un ritardo della tempistica inizialmente prevista nel cronoprogramma, può inoltrare alla Regione per l'inoltro al Ministero una sola richiesta di proroga per un massimo di tre mesi. È facoltà del Ministero accogliere, dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte, la richiesta. Non sono ammesse richieste di proroga per motivazioni attinenti a ritardi amministrativi imputabili alle procedure interne alla Regione e/o agli altri Enti partecipanti.

Art. 8 - Modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento ministeriale necessario per lo svolgimento delle attività progettuali viene trasferito a Regione secondo modalità e termini indicati nell'art. 7 dell'Accordo sottoscritto tra Ministero e Regione, e di seguito riportati:

- a) una prima quota, pari al 40 % del finanziamento, pari a € 19.401,60, dietro formale richiesta di pagamento, dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, unitamente alla formale dichiarazione di avvio attività;
- b) una seconda quota, pari al 40 % del finanziamento, pari a € 19.401,60, dietro una formale richiesta di pagamento, a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici, dei rendiconti finanziari allegando copia della documentazione giustificativa delle spese, e degli abstract relativi al primo semestre di attività. Sarà possibile procedere alla corresponsione della seconda quota solo nel caso in cui dai rendiconti finanziari risulti di aver impegnato e/o speso almeno il 35% della prima quota;
- c) una terza quota, pari al 20% del finanziamento, pari a € 9.700,80, dietro una formale richiesta di pagamento, a seguito della presentazione della relazione e del rendiconto finanziario finale corredato di copia della documentazione giustificativa delle spese. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali, relativi al progetto.

Regione trasferirà all'ASST di Crema la somma relativa alla tranche dovuta entro 60 giorni dall'accertamento del finanziamento ministeriale e a seguito di richiesta dell'ASST di pagamento. La Regione non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. L'ASST di Crema si impegna a restituire le somme eventualmente introitate in eccesso.

Art. 9 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

I materiali, output e risultati del progetto, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente, nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall' ASST di Crema nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

L'ASST di Crema ha l'obbligo di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili in ogni momento e dietro specifica richiesta del Ministero a Regione. Tali dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda dell'esigenze del Ministero.

È soggetta a preventiva autorizzazione ministeriale la diffusione parziale o totale da parte dell'ASST di Crema ad enti terzi nazionali ed internazionali, sia durante la vigenza della presente convenzione sia dopo la scadenza della stessa, dei dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni relativi al progetto, anche in occasione di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta di autorizzazione deve essere formulata alla Regione che provvederà a trasmetterla al Referente scientifico del Ministero

La pubblicazione autorizzata dovrà sempre riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4392".

Al fine di garantire trasparenza e diffusione dell'attività, il Ministero della Salute può pubblicare sul sito dedicato i risultati dei progetti nonché i rapporti, i rendiconti e gli abstract.

Al termine del progetto, tutti risultati e gli output devono essere inviati dalla ASST di Crema a Regione e da questa al Ministero della Salute, siano essi sotto forma di documento (relazione, report, dossier...), banca dati, applicativo informatico, video, ecc.

Art. 10 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione della convenzione

1. In caso di valutazione negativa da parte del Ministero della documentazione di cui all'art. 6, o di mancato invio a Regione della stessa entro i termini previsti nell'art. 6, la Regione sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione della presente convenzione.
2. In caso di accertamento, in sede di esame della documentazione di cui sopra, di grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili all'ASST di Crema che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, Regione procede alla diffida scritta ad adempiere indicando un termine, decorso inutilmente, la presente convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente convenzione, l'ASST di Crema ha l'obbligo di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione.

Art. 11 - Modifiche al Progetto e Proroga

Il Referente del progetto della ASST di Crema ha le seguenti facoltà:

- formulare entro i 90 giorni precedenti la data di scadenza del progetto, eventuali proposte di modifica al progetto esecutivo, oggettivamente motivate, purché ne migliorino l'impianto complessivo e non comportino un incremento del finanziamento;
- richiedere variazioni del piano finanziario originario entro i 90 giorni precedenti il termine del progetto, se le variazioni comportano uno scostamento superiore al 10% di ogni singola voce di spesa del budget assegnato;
- può chiedere, per un periodo non superiore a 3 mesi, la proroga del termine di scadenza del progetto, con richiesta motivata da inoltrare a Regione entro i 90 giorni precedenti il termine, per ragioni di natura tecnica che non consentano il rispetto del cronoprogramma iniziale;

Tali proposte saranno valutate da Regione, ai fini del successivo inoltro al Ministero.

La variazione del piano finanziario potrà essere autorizzata una sola volta per ragioni di necessità e opportunità e diventerà efficace solo dopo la registrazione dell'atto aggiuntivo che la recepisce.

Variazioni al piano finanziario non superiori al 10% per ogni voce di spesa all'interno della stessa unità operativa sono ammesse senza necessità di autorizzazione, fermo restando

l'invarianza del finanziamento complessivo e posto che la natura ed il contenuto delle stesse non siano state significativamente modificate e che vengano fornite adeguate motivazioni in fase di rendicontazione.

Art. 12 (Trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2001, del Regolamento UE 2016/679-GDPR e del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 10)

1. Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.
3. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Art. 13 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 14 - Codice Unico di Progetto.

Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni e di quelle sul Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n.3.

L'ASST di Crema si impegna a staccare il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e a utilizzarlo sulla documentazione amministrativa e contabile finalizzata alla realizzazione del presente accordo, in base alla normativa vigente.

Art. 15– Norme finali

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo, se dovuta, ai sensi del D.P.R, 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, verrà assolta dall'ASST di Crema, mediante pagamento con F24EP a seguito del perfezionamento della convenzione

La presente convenzione, composta da 15 articoli e 1 allegato costituente parte integrante e sostanziale, viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Pavesi

Per ASST di Crema

Il Direttore Generale

Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi

allegato 1): Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione Lombardia per la realizzazione del progetto "Buone pratiche di telemedicina in alcologia e nelle dipendenze"